

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

REMUDA TEATRO E.T.S.

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, l'associazione culturale, apartitica e aconfessionale senza scopi di lucro, denominata ``REMUDA TEATRO E.T.S.`` in breve ``REMUDA TEATRO E.T.S.``. L'utilizzo dell'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione sociale una volta che l'associazione sarà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale a Roma in Via dei Corneli, 3. Il Presidente, o se nominato, il Consiglio Direttivo potrà decidere di aprire sedi operative anche altrove.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopi

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dall'art.5 del codice del terzo settore. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle

norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, cinematografia, videoarte ed editoria, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale;

la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale e internazionale. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto nella dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Nel dettaglio:

a) l'associazione viene costituita al fine di produrre, promuovere, progettare, comunicare, organizzare, gestire e rappresentare, anche attraverso produzioni dirette, eventi culturali di ogni genere, con particolare riferimento alle attività di spettacolo dal vivo.

b) l'associazione potrà inoltre assumere direttamente la gestione di spazi con agibilità per pubblico spettacolo e di tutte le relative attività accessorie connesse allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni ricreative.

c) l'associazione potrà produrre, comunicare, organizzare, realizzare, distribuire spettacoli, mise en espace attività di formazione professionale, laboratori artistici, stage, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni, anche a mezzo stampa periodica e con ogni strumento di comunicazione, iniziative anche didattiche e di ricerca per la creazione e la diffusione di materiale legato al mondo culturale con particolare attenzione alle nuove tecnologie.

d) l'associazione potrà promuovere, in Italia e all'estero, contatti, scambi culturali e collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

e) l'associazione promuoverà e favorirà lo scambio di conoscenze attivando laboratori e incontri tra artisti e artigiani di vari saperi.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della

partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione non persegue scopi di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art.87, Dpr 22 dicembre 1986, n.917.

fa
BR
Mu

Articolo 5 - Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento, saranno costituite da:

- a) quote associative, fissate ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- c) erogazioni liberali e sponsorizzazioni da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non posso chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 - Soci

PM
U&P
lu
L'associazione è costituita da soci fondatori e soci effettivi i quali danno un contributo nello sviluppo dell'attività culturale. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. Ogni associato inoltre, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e l'ufficio della tenuta dei libri entro 15 giorni dalla richiesta.

a) sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'adozione del presente nuovo statuto sociale. I soci fondatori hanno diritto di voto su questioni di vitale importanza dell'associazione;

b) sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane che estere che, accettando le finalità dello statuto, si impegnano a partecipare all'attività dell'associazione e contribuiscono al suo finanziamento. Per diventare socio effettivo è necessario fare domanda di ammissione. La domanda di ammissione a socio effettivo deve essere presentata in forma scritta e motivata al Presidente che la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, se questo è costituito, altrimenti all'assemblea. In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'iscrizione nell'associazione comporta l'accettazione del presente statuto e delle eventuali modifiche, nonché l'osservanza di tutte le delibere fatte dagli organi sociali secondo lo statuto.

Inoltre, la nomina a socio effettivo comporta il versamento di una quota associativa il cui ammontare deve essere determinato annualmente dall'assemblea.

L'assemblea può riservarsi il diritto di non rendere obbligatorio il pagamento di alcuna quota.

Articolo 7 - Recesso, decadenza, esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per:

- a) ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le quote versate non verranno restituite;
- b) il socio decade per mancato pagamento della quota associativa, se presente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'invio di pagamento;
- c) il socio può essere escluso qualora persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo previsto dal presente statuto, nonché per eventuali gravi motivi che l'assemblea avrà facoltà di individuare. L'esclusione sarà deliberata dalla medesima assemblea e adeguatamente motivata con il voto favorevole della maggioranza dei soci;
- d) decesso.

Articolo 8 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, se nominato dall'atto costitutivo o dall'assemblea;
- il Presidente e il Vice Presidente, se quest'ultimo è nominato dal Presidente;
- Il segretario e tesoriere.

Un socio fondatore può ricoprire due cariche per volere del Presidente e dopo il voto della maggioranza dei soci. Tutte le cariche sociali sono prorogabili fino alla nomina dei successori. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una a scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Handwritten signatures and initials in dark ink, located on the right margin of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a set of initials in the middle, and another signature or set of initials at the bottom.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. L'assemblea è convocata dal presidente o su delega o in sua assenza, da un terzo dei soci fondatori e effettivi. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- 
- a) impartire le linee generali di condotta dell'associazione;
 - b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto economico e i programmi di attività;
 - c) eleggere il presidente;
 - d) decidere se nominare il consiglio direttivo ed eleggerne o revocare in seguito i membri;
 - e) modificare o rinnovare lo statuto e l'atto costitutivo;
 - f) deliberare lo scioglimento dell'associazione e impartire direttive per la suddivisione dei beni;
 - g) deliberare su ogni altra questione proposta ovvero provvedere alla delega in tal senso in favore del presidente o, se nominato, dal consiglio direttivo;
 - h) escludere i soci per motivi indicati nei precedenti articoli;
 - i) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
 - j) deliberare su proposta del presidente, o se nominato, dal consiglio direttivo, l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà effettuarsi con posta elettronica che dovrà essere spedita otto giorni prima della data fissata; in essa sarà contenuto l'ordine del giorno e la data di prima e seconda convocazione. La comunicazione verrà inviata all'ultimo indirizzo email reso noto dal socio; in caso di recapito ad un indirizzo non più attivo, la convocazione si intenderà regolarmente effettuata se il socio non aveva precedentemente comunicato la variazione.

Le delibere dell'assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà

dei soci. In seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di assoluta parità, il voto del presidente avrà valore doppio.

Diversamente, laddove l'assemblea sia convocata in via straordinaria, è comunque richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della metà dei presenti. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

I soci possono farsi rappresentare da un altro associato purchè munito di delega scritta.

Il voto, di regola, è palese. Dello svolgimento e delle decisioni dell'assemblea deve essere redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea che sarà raccolto e conservato.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

L'atto costitutivo o, in seguito, l'assemblea, possono prevedere la nomina di un consiglio direttivo secondo le modalità da questa stabilite. Il presidente e il vice presidente, sono di diritto membri del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, salva la diversa durata stabilita dall'assemblea, ed è composto da un minimo di tre membri tutti rieleggibili.

Il consiglio direttivo decide sempre a maggioranza semplice. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri del consiglio. Dalle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un apposito verbale. I verbali sono raccolti e conservati.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) attuare le delibere dell'assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- e) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- f) redigere ogni altro tipo di documento previsto dalla normativa civilistica per poi sottoporli all'approvazione dell'assemblea;

g) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti, tecnici professionisti, consulenti, impiegati, dipendenti, collaboratori, determinandone il compenso o la retribuzione;

h) provvedere su tutte le questioni delegate dall'assemblea;

i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza semplice dai presenti. In caso di assoluta parità, il voto del presidente avrà valore doppio.

Articolo 11 - Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente. Il presidente cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio direttivo e dell'assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del consiglio salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

Articolo 12 - Assunzioni e compensi

Il consiglio direttivo può decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti, tecnici professionisti, consulenti, impiegati, dipendenti, collaboratori, determinandone il compenso o la retribuzione. Anche i soci effettivi possono essere assunti o ingaggiati.

L'assemblea ha voto in merito alle assunzioni o l'ingaggio di uno o più soci finanziatori. Il consiglio direttivo, una volta che l'assemblea si sarà espressa, determinerà il compenso o la retribuzione in linea con le indicazioni venute fuori dall'assemblea. Anche i membri del consiglio direttivo possono essere assunti o ingaggiati se l'assemblea convocata per la discussione del caso vota a maggioranza sull'argomento.

Articolo 13 - Cariche sociali

Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili. A discrezione dell'assemblea il numero dei membri del consiglio direttivo può variare. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Articolo 14 - Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'associazione.

Articolo 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore. In caso di scioglimento dell'associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 16 - Esercizio finanziario e rendiconto economico

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno per la definitiva approvazione entro il 30 giugno.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio, una volta approvato, sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Articolo 17 - Rapporti con altre associazioni

L'associazione potrà aderire a enti, federazioni e associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia, l'associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni rispondendo ad uno degli scopi dell'associazione di sviluppare una

rete reale e una rete on-line forte e basata sulla reciprocità e sulla collaborazione.

Articolo 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e in particolare la Legge n.106 del 6 giugno 2016 ed il D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Roma, li 12/10/23

Il Presidente



Il Vice Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Territoriale di Frascati
N. <u>1510</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>24.10.2023</u>
REGISTRATO CON EURO ... <u>312,00</u>
IL DIRIGENTE <u>enache nel</u> <u>versamento</u>

